



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "Giacomo MATTEOTTI"

Via Giacomo Matteotti 11, 00033 CAVE (Rm) –COD. FISCALE 93016960580 – AMBITO 14

DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 44 DEL 27/10/2022

**A TUTTO IL PERSONALE  
ALLE FAMIGLIE  
AGLI ALUNNI**

### Oggetto: Disposizione applicativa del divieto di fumare

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge di:

- tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel PTOF e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- rendere partecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

### Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 art. 4 "Tutela della salute nelle scuole" e dell'art. 3, lettera d) del DPCM 14/12/1995 **si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne. Il divieto di fumare, per ragioni educative, viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.**

### Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale, agli alunni ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

### Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

Di seguito si indicano i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo per i diversi plessi dell'Istituzione scolastica:

<b>Preposti alla vigilanza</b>	<b>Plesso</b>
Zampatori Daniela – Lippi Francesca	Scuola primaria
De Paolis Martina – Iantorno Francesco	Scuola Secondaria I grado
Graziosi Anna Maria	Scuola dell'infanzia plesso Piazza Cateau Cambrèsis
Tucci Sonia	Scuola dell'infanzia plesso Via G. Matteotti n. 29

Sarà compito dei predetti funzionari:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

### Sanzioni

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili Preposti procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione del relativo verbale.

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2200.

### Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle norme di legge vigenti disciplinanti la materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)*